



CITTÀ DI ROSARNO

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -
= Viale Della Pace, snc – 89025 ROSARNO =

☎ 0966 7101 - 📠 0966 780042

P. IVA 00725430805 = C.F. 82001350808

www.comune.rosarno.rc.it – PEC: comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it



Ordinanza Sindacale N. 183 del 12.11.2020

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA, DI TUTTE LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, COMPRESI ASILI PRIVATI E LUDOTECHE, PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSARNO

IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 16 Maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Luglio 2020, n 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21/08/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi per l’infanzia”

Visto, da ultimo, il D.P.C.M. del 3 Novembre “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 Marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 Maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 Maggio 2020, n. 33

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Luglio 2020, n 74, recante “Ulteriore misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”

Vista L'Ordinanza del Ministro per la Salute del 4 Novembre 2020 con cui la Regione Calabria rientra tra i territori ad alto rischio per le quali si applicano le misure di contenimento di cui all'art. 3 del predetto DPCM;

Tenuto conto che si registra giornalmente un aumento considerevole di casi di positività al COVID-19 tra i cittadini del Comune di Rosarno, che ha interessato, tra gli altri, anche personale scolastico e bambini frequentanti alcuni degli istituti di istruzione primaria e dell'infanzia presenti sul territorio comunale;

Considerato che tale incremento comporta la necessità di screening massivi di personale scolastico, docenti, alunni e personale ATA;

Preso atto del notevole ritardo con cui vengono processati i test per la ricerca del COVID-19 e, pertanto, nella trasmissione dei relativi referti, che determina altresì una situazione di grande difficoltà nella ricostruzione dei contatti dei casi positivi;

Ravvisata la necessità di dover intervenire, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi dell'epidemia da COVID-19 tra la cittadinanza.

Sentito il Dirigente Scolastico con in quale è stato concordato di procedere in via cautelativa all'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il rischio di contagio;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra esposto, ricorrono le condizioni per sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche in tutti i plessi scolastici della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Città di Rosarno, ivi compresi gli istituti paritari (asili privati e ludoteche).

ORDINA

La sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per tutte le scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di primo grado, ivi comprese ludoteche e asili privati, presenti sul territorio comunale dal 16 al 21 Novembre 2020, demandando, contestualmente, ai Dirigenti Scolastici l'organizzazione della didattica a distanza.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Rosarno;
2. Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
 - a) Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.
 - b) Al Dirigente degli Istituti Comprensivi “Marvasi-Vizzone” e “Scopelliti-Green” di Rosarno;
 - c) Al Commissariato di PS- Gioia Tauro;
 - d) Alla Tenenza Carabinieri Rosarno;
 - e) All'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria;
 - f) Al Corpo Polizia Locale di Rosarno.

Le FF.OO. e la Polizia Locale sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE CHE:

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento.

Rosarno, li 12/11/2020.

Il Sindaco

**f.to Avv. Giuseppe IDÀ*

**firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d. lgs. n. 39/1993*